

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2307-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARENGHI, BONOMI, TRUZZI, FRANZO,
GRAZIOSI, BERTONE, AIMI

APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA
E FORESTE, ALIMENTAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 luglio 1956

MODIFICATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRI-
COLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 luglio 1956 (Stampato n. 1607)

Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto
concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di
produzione 1956

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 luglio 1956*

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese ai formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e al « burro », di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il « grana » nell'articolo 2 della legge stessa.

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » ed al « burro », di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il « grana » nell'articolo 2 della legge stessa.

ART. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 250 milioni, che sarà fronteggiata a carico del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto, riguardante gli oneri dipendenti dall'acquisto di cereali esteri.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.